



*Procura della Repubblica presso il Tribunale
per i Minorenni
di Taranto*

Indicazioni e Direttive

in ordine all'entrata in vigore della Legge n. 181 /2025 "Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime"

Direttiva n. 1 /2026

Prot.llo N. 154 /2026

Al sig. Questore

Al sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri

Al sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza

Al sig. Comandante della Polizia Locale
TARANTO

Ai Responsabili delle Aliquote di Polizia Giudiziaria
SEDE

Ai Sostituti

Alla Segreteria Penale

Al Funzionario Emilia Longo

Al Personale Amministrativo
SEDE

E p.c. Al Procuratore Generale della Repubblica
LECCE
All'Avvocato Generale della Repubblica
Sez. distaccata
TARANTO

OGGETTO : Adempimenti della Polizia Giudiziaria, del Pubblico Ministero e delle Segreterie Penali conseguenti all'entrata in vigore della Legge n.181/2025 con riferimento alla audizione della persona offesa ai sensi art. 362 comma I ter c.p.p.

Integrazione delle Direttive nn. 3/19 del 6 agosto 2019, n. 3/2023 del 4.10.2023, n. 4/2023 del 28 dicembre 2023, n.1/2024 del 5 gennaio 2024, n.2/2024 dell'11.1.2024, n.3/2024 del 15 aprile 2024 e n. 1/2025 del 28 gennaio 2025

Il Procuratore della Repubblica

letta la Legge 2.12.2025 n. 181 pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 2.12.2025 con entrata in vigore il 17.12.2025 ;

in attesa di eventuali Direttive dal Sig. Procuratore Generale della Cassazione ai sensi art. 6 Ordinamento Giudiziario ;

considerate le rilevanti novità legislative in ordine ai reati indicati nella legge che , tra l'atro, :

- 1) ridisegna l'obbligo quanto al reato di cui all'art.575 c.p. nella forma tentata
- 2) aumenta le fattispecie sottoposte a tale obbligo di audizione accelerata, includendo il nuovo reato di femminicidio nella forma tentata, nonché quello dell'art.593-ter c.p., nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, quello dell'art. 612-ter c.p., quelli di cui agli artt.582 e 583 quinquies c.p. se anche aggravati dalla circostanza di genere di cui all'art.585, quarto comma c.p.
- 3) rimodula i margini di delegabilità dell'atto istruttorio in questione.

Preso atto dell'ampliamento dei delitti di cui all'art. 362 comma 1 ter c.p.p. che ad oggi si riferisce ai reati previsti:

- ✓ dall'art. 575 c.p. nella forma tentata, **aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma;**
- ✓ **dall' 577-bis c.p. nella forma tentata;**
- ✓ dall' art. 572 c.p., consumato o tentato;
- ✓ **dall'art. 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma,** consumato o tentato
- ✓ dagli artt.609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, consumati o tentati
- ✓ dall'art.612-bis c.p., consumato o tentato

- ✓ **dall'art.612-ter c.p.**, consumato o tentato
- ✓ dagli artt. 582 e 583-quinquies c.p., ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e **585, quarto comma**

per i quali il p.m. deve assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa, così come disposto dalle precedenti direttive organizzative in materia di questo Ufficio.

Preso atto

dell' ampliamento delle facoltà della PO che *“ sin dal primo contatto con l'autorità procedente, è informata, in una lingua a lei comprensibile, della facoltà di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente dal PM ai sensi art. 362 comma 1 ter c.p.p. (come modificato dall'art. 3 lettera c Legge n. 181/2025);*

nonché

dell'avvenuta rimodulazione dei margini di delegabilità dell'assunzione delle informazioni dalla persona offesa laddove è previsto che (art. 3 lettera p legge n. 181/2025), che

“Il pubblico ministero provvede personalmente all'audizione quando la persona offesa abbia avanzato motivata e tempestiva richiesta, salva la possibilità di delegare la polizia giudiziaria con decreto motivato. L'audizione non può essere delegata quando si procede per il delitto aggravato di cui all'articolo 612-bis, quarto comma, del codice penale” (art.362, c.1 ter nuovo ultimo periodo c.p.p.)

Considerato quindi che il quadro normativo sopra indicato ha parzialmente modificato il regime delle assunzioni di sommarie informazioni della persona offesa da espletarsi entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato e che, pertanto, occorre integrare il quadro delle direttive emesse da questo Procuratore in tema, da ritenersi ancora in vigore, nella parte compatibile con quanto regolamentato dalla presente ;

Rilevato che trattasi di direttiva che non modifica il progetto Organizzativo vigente ma che disciplina il rapporto tra Polizia giudiziaria e Pubblico Ministero nelle ipotesi di reati previsti dall'Art. 362 comma I ter c.p.p. come integrato dalla legge n. 181/2025

SI DISPONE

che la Polizia Giudiziaria integri gli avvisi alla persona offesa di all'art. 90 bis c.p.p. con gli avvisi introdotti dall'art. 90 bis.2 c.p.p. ;

che in materia di assunzione di informazioni dalla PO entro tre giorni si proceda nel seguente modo:

A) in caso di notizia di reato acquisita dalla Polizia Giudiziaria:

la stessa dovrà informare la PO (integrando gli avvisi di cui all'art. 90 bis c.p.p.) sin dal primo contatto e in una lingua comprensibile della facoltà di richiesta **motivata e tempestiva** di essere sentita personalmente dal PM.

Si intende **tempestiva la richiesta contestuale alla ricezione del suddetto avviso** dovendo adempiere a quanto previsto dall'art. 362 comma I ter c.p.p; Ciò in quanto la persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità (*rectius*, solitamente, la polizia giudiziaria) riceverà l'avviso della facoltà di chiedere di essere esaminata personalmente dal p.m. e potrà immediatamente determinarsi.

E' opportuno sottolineare che l'eventuale richiesta della persona offesa dovrà essere spontanea, specificamente motivata, nonché verbalizzata, onde consentirne il vaglio al magistrato.

Si intende **motivata la richiesta che dovrà indicare specificatamente le ragioni** per le quali la p.o. non intende essere sentita dalla PG;

- o Se la p.o. non avanza la richiesta alla PG restano operative le indicazioni precedenti ;
- o Qualora la p.o. avanzi richiesta motivata e tempestiva di esser sentita personalmente dal PM alla PG procedente quest'ultima trasmette immediatamente la CNR a questa Procura segnalando la richiesta ed assicurandosi che la segreteria atti abbia effettivamente ricevuto la CNR .

Una volta pervenuta la CNR il PM titolare del fascicolo e di turno la iscriverà con priorità ed effettuerà le valutazioni da assumere in ordine agli adempimenti di cui all'art. 362 comma 1 ter c.p. anche in ordine alla qualificazione giuridica del reato.

Il PM titolare quindi, valuterà la richiesta e:

- 1) se la ritiene motivata e tempestiva provvederà entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato a sentire la p.o. che dovrà essere citata a cura della PG procedente ;
- 2) se non ritiene la richiesta tempestiva e motivata provvederà con decreto di rigetto a motivare la mancata audizione delegando contestualmente alla PG l'escussione della p.o..
Tale opzione sarà possibile in tutti i reati indicati dall'art. 362 comma I ter c.p.p. tranne che nell'ipotesi dell'art. 612 bis nella fattispecie aggravata di cui al IV comma c.p. non potendosi delegare l'audizione alla Polizia giudiziaria, deve necessariamente procedere come al punto 1), fatto salvo il caso residuale in cui si determini ad emettere il cd. "decreto di differimento" di cui al punto che segue, come ancora previsto dall'art. 362, comma 1 ter c.p.p. per il caso in cui sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto ovvero per il caso della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa;
- 3) se ritiene la richiesta motivata e tempestiva, ma valuta di non procedere al la escussione della persona offesa per la presenza di "imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della p.o." come previsto dall'art. 362, co 1° ter c.p.p , emetterà apposito decreto motivato.

B) In caso di notizia di reato acquisita direttamente in Procura, con denuncia/querela:

pervenuta la denuncia/querela in Procura, il Sostituto di turno esterno iscriverà il fascicolo con priorità su ogni altro affare ai fini delle valutazioni da assumere in ordine agli adempimenti ex art. 362, co 1° ter c.p.p.

- Qualora la persona offesa, nell'atto di denuncia o querela, non avanzi richiesta di essere sentita personalmente dal P.M., restano operative le indicazioni dettate dalle attuali direttive "codice rosso", emanate nel tempo da questa Procura .
- Qualora la persona offesa avanzi, invece, richiesta motivata di essere sentita personalmente dal P.M., il Sostituto di turno esterno, dopo aver valutato le motivazioni e la tempestività della richiesta della persona offesa di essere sentita personalmente dal P.M., ha le seguenti tre opzioni:
 - 1) ritiene la richiesta motivata e/o tempestiva e allora provvede a sentire personalmente la persona offesa (negli uffici della Procura) nei tre giorni successivi all'iscrizione della notizia di reato, delegando le unità di Polizia Giudiziaria assegnate al proprio ufficio alla comunicazione alla persona offesa dell'invito a presentarsi per essere sentita quale persona informata sui fatti nelle forme più rapide possibili, anche mediante comunicazione al domicilio telematico, se fornito;
 - 2) non ritiene la richiesta motivata e tempestiva e allora provvede con decreto di rigetto della stessa e contestuale atto di delega, agli ufficiali di Polizia giudiziaria per la escussione della persona offesa a cura della medesima PG sempre nei termini e con le modalità sopra già indicate; tale opzione sarà possibile in tutte le ipotesi delittuose comprese nell'elenco di ex art. 362, comma 1 ter c.p.p. , tranne che per ipotesi aggravata ex art. 612 bis, co 4° c.p., ove, non potendosi delegare l'audizione alla Polizia giudiziaria deve necessariamente procedere come al punto 1), fatto salvo il caso assolutamente residuale in cui si determina per procedere al cd."decreto di differimento" di cui al punto che segue, come ancora previsto dall'art. 362, comma 1 ter c.p.p. per il caso in cui sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto ovvero per il caso della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa;
 - 3) ritiene la richiesta motivata e tempestiva, ma valuta di differire la escussione della persona offesa con apposito decreto, come previsto dall'art. 362, co 1° ter c.p.p., secondo il Modello di cd. "Decreto di differimento " ; Tale opzione è esperibile per tutte le ipotesi ex art 362, co 1° ter c.p.p., ivi compresa - seppure in via assolutamente residuale - anche per l'ipotesi aggravata di cui all'art. 612 bis, co 4° c.p..

C) In caso di notizia di reato iscritta a seguito non di querela della persona offesa (nei casi di reati procedibili d'ufficio) ma a seguito di segnalazione dei Servizi Sociali, Scuola, personale medico e altro:

qualora il Sostituto ritenga di procedere (non personalmente) all'ascolto della p.o., effettuerà delega alla PG di sentire la p.o. nei tre giorni previo immediato avviso di cui all'art. 90 bis.2 c.p.p. e contestuale acquisizione di eventuale richiesta da trasmettersi con urgenza al PM titolare per le sue determinazioni.

Successivamente le ipotesi saranno quelle di cui sopra.

DISPOSIZIONI PER LE SEGRETERIE PENALI INERENTI LE MODIFICHE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO

L'art. 10 della legge 181/2025 coordina le disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, di cui al d.lgs. n. 106/2006, con le modifiche all'art. 362, comma *I-ter*, c.p.p., in particolare :

- a) È stato riscritto l'art. 2, comma 2-bis, del d. lgs. 106/2006 con aggiornamento del catalogo dei delitti ivi previsti, per i quali il Procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'art. 362, comma 1-ter, c.p.p.;

Da segnalare che la riscrittura dell'art.2 bis, non prevede più che il magistrato possa, entro 3 giorni dalla comunicazione della revoca, presentare note scritte di giustificazione, né che il Procuratore provveda ad assumere le informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato la denuncia, la querela o l'istanza, direttamente o mediante il nuovo magistrato assegnatario.

di conseguenza si applicheranno le ordinarie disposizioni in tema di revoca dell'assegnazione previste dal citato d.lgs. e dalla normativa del Consiglio Superiore della Magistratura;

- b) è stato modificato anche l'art. 6, comma 1-bis, d.lgs. cit., mediante l'aggiunta di un periodo con cui si dispone che il Procuratore Generale presso la Corte di Appello, tra i dati che è tenuto ad acquisire dalle Procure del distretto, comprenda anche quelli relativi ai casi in cui la persona offesa abbia chiesto di essere sentita personalmente dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 362, comma 1-ter, c.p.p."

Pertanto il prospetto già esistente relativo ai dati da compilare trimestralmente come trasmesso dalla Procura Generale dovrà essere integrato per gli adempimenti ex art. 362 bis , comma 1 ter, c.p.p., circa l'assunzione di informazioni dalla persona offesa :

- **con la voce riferita alla richiesta di quest'ultima di essere sentita personalmente dal pubblico ministero e con la sussistenza o meno del provvedimento del Pm di non audizione della P.O.**
- **con l'indicazione (come stabilito nel corso della riunione dell'11.11.2025 con la Procura Generale di Lecce) , in caso di mancato rispetto del termine dei tre giorni previsti dalla norma e di assenza di un decreto di "non ascolto" del PM , delle motivazioni del suddetto ritardo e dell'attribuibilità dello stesso (al Pm, alla PG , alla stessa P.O....)**

Il magistrato titolare quindi provvederà a redigere **"il decreto motivato di non assunzione personale della persona offesa richiedente"** che sarà tempestivamente sottoposto al visto del Procuratore anche per l'eventuale esercizio del cd potere di revoca.

La presente direttiva ha efficacia immediata.

Taranto 24 febbraio 2026

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA F.F.

Pina Montanaro

